



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ROMITELLI | BRUNO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MANFREDINI | ROMANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n. 540/2018
spedito il 31/08/2018

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° A112099L ASSENTE
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

proposto dal ricorrente:



delle Finanze

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 540/2018

UDIENZA DEL

18/06/2019 ore 09:30

N°

323.02.19

PRONUNCIATA IL:

18 GIU. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 DIC. 2019

Il Segretario

SEGRETARIO DI SEZION
(Sergio Cima)



LETTI gli atti.

UDITI in pubblica udienza il Giudice relatore espone i fatti in assenza delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23/10/2015, Equitalia Spa Reggio Emilia (Ora Agenzia delle Entrate Riscossione Reggio Emilia) iscriveva Fermo di beni mobili registrati, intestati al ricorrente, rappresentati da Autovettura marca Porsche Cayenne — Targata [REDACTED] l'iscrizione risulta essere riferita a varie Cartelle Esattoriali

MOTIVI DEL RICORSO

Il ricorrente contesta la pretesa tributaria eccependo:

- Nullità Fermo impugnato quale atto recettizio non notificato, ma semplicemente comunicato e/o spedito;

- Impignorabilità dei beni strumentali per l'esercizio della professione

L'Agenzia delle Entrate si costituisce ribadendo la legittimità del proprio operato,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva priva di fondamento l'eccezione in merito alla notifica del preavviso di fermo amministrativo in quanto lo stesso risulta essere stato correttamente notificato, come da documentazione prodotta.

L'art. 86, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dice "La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale, all'attività di impresa o della professione".

Il ricorrente non risulta abbia attivata alcuna procedura di contraddittorio.

La Commissione chiamata a valutare il caso specifico rileva che il criterio della strumentalità ha carattere relativo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente.

Nel caso specifico trattandosi di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, l'autovettura indicata è ad uso promiscuo ed iscritta sul libro al 50% del valore. Il bene strumentale non è strettamente indispensabile alla professione, ex art.

86-D.P.R. 602/1973, a differenza di altri beni.

In considerazione delle seguenti motivazioni, che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la commissione respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso spese di giudizio compensate

Reggio Emilia 18 giugno 2019

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Dipartimento
delle Finanze